

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
delle Province di
NOVARA
VERBANO - CUSIO - OSSOLA

28.100 Novara - via F.lli Rosselli, 10 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481 -
Email: architettinovara@archiworld.it; PEC: architettinovaravco@archiworldpec.it

Prot. n° 2014/923
Novara, 21 luglio 2014
via PEC

Egr. Sig. Sindaco
Comune di Macugnaga
Stefano Corsi

Egr. Sig. Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Michele Umericelli

Oggetto: **Concorso di idee, mediante procedura aperta, in forma anonima e in unica fase per l'acquisizione di una proposta ideativa volta alla riqualificazione dell'area di piazza Municipio.**

In merito alla procedura di cui all'oggetto, si desidera manifestare innanzitutto apprezzamento per la scelta di codesta Amministrazione rivolta allo strumento del concorso di architettura.

Con la presente, tuttavia, in uno spirito di collaborazione istituzionale volto esclusivamente al miglior esito dell'iniziativa posta in essere, si segnalano una serie criticità che non rendono lo strumento concorsuale quale potenziale elemento qualificante della progettualità.

Preliminarmente, si coglie l'occasione per fare chiarezza sull'istituto del concorso di Architettura e, in particolare, tra le possibilità previste dalla normativa del concorso di idee. In generale nel nostro Paese - di fatto - il concorso di idee è per lo più una mera esercitazione progettuale, non adeguatamente compensata e per lo più, va detto con determinazione, senza alcuna possibilità per i partecipanti di vedere realizzate le proprie proposte e quindi per i cittadini uno spreco di risorse. Esattamente al contrario di quanto dovrebbe accadere perlopiù e, virtuosamente, avviene negli altri Paesi Europei.

In altre parole le competizioni concorsuali così conformate non garantiscono in alcun modo i progettisti partecipanti e non garantiscono nemmeno le amministrazioni e gli enti banditori che spesso tentano, goffamente, di rielaborare i progetti pervenuti utilizzando parti di diversi autori.

Sul punto va rilevato che la proprietà intellettuale dei progetti e il relativo diritto d'autore spetterebbero come logico ai progettisti (ci riferiamo alla parte di Diritto d'Autore relativo allo sfruttamento economico dell'idea e non della semplice paternità del progetto); non parebbe peraltro nemmeno logico lo smembrare in parti alcune proposte progettuali, acquisite in proprietà dall'Amministrazione Comunale.

Questi elementi di impostazione non sono da noi condivisibili perché di fatto si utilizzerebbe il lavoro intellettuale, sottocosto, senza dare la possibilità ai titolari dell'idea vincitrice di crearsi un'opportunità di lavoro che permetta il coerente sviluppo dell'idea progettuale.

Per questi motivi non riteniamo opportuno e corretto, nei confronti di quanti svolgono il mestiere di progettista, avvallare questa impostazione di bando.

Si richiede pertanto la modifica del bando finalizzata a quanto sopra, consapevoli che stante la situazione, il bando presenta un basso "rating" di appetibilità per i concorrenti, oltretutto un profilo di illegittimità. Questo oltretutto ci viene da più parti segnalato.

Un accurato esame del bando ha poi messo in luce ulteriori criticità che giustificano la richiesta di annullamento in autotutela del bando. Esse vengono di seguito elencate e riteniamo che la loro correzione assicurerebbe il giusto grado di tutela dei partecipanti e consentirebbe una maggiore aderenza a norme e spirito dello strumento concorsuale.

- Art. 1 Obiettivi del Concorso / art. 15.5 Clausole Finali (Disciplinare)

Non vi è garanzia alcuna per i partecipanti per l'affidamento dell'incarico. Si consiglia, almeno per una modesta porzione, di affidare l'incarico al vincitore. Se previsto nel bando, in quanto "lex specialis", questo è fattibile anche nel concorso di idee.

- Art. 2 Condizioni di Partecipazione (Disciplinare)

Essendo l'area del concorso sottoposta ai vincoli ex D.Lgs. 42/20014, non vi è rispetto delle competenze professionali per quanto riguarda le condizioni di partecipazione, che deve essere riservata in via esclusiva agli architetti (su tutti la sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 ed il recentissimo TAR Veneto 3 giugno 2014).

Il bando appare pertanto illegittimo.

- Art. 4 Documentazione del concorso (Disciplinare)

Riteniamo che il materiale messo a disposizione dei partecipanti sia insufficiente.

- art. 13 Premi e rimborsi spese (Disciplinare)

Riteniamo i premi previsti non congrui in riferimento al tipo di incarico e all'impegno richiesto.

- art. 15.5 Clausole Finali (Disciplinare)

Nel bando non è prevista la volontà di allestimento di una mostra e/o la pubblicazione di tutti i lavori in nessuna modalità.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo di richiederVi di REVOCARE in autotutela il bando in oggetto e, in ogni caso, apportarvi le modifiche segnalate; nel merito potrete, eventualmente, fruire della collaborazione degli appositi gruppi di lavoro dell'Ordine e della Federazione Interregionale degli Architetti PPC del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta.

Per ciò che concerne la giuria, facendo seguito al colloquio telefonico intercorso, ci farebbe piacere fornire una terna di nominativi, ma non riteniamo possibile – per coerenza – parteciparvi qualora non vengano accolte nostre richieste.

Certi dell'accoglimento di quanto sopra espresso, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Arch. Pierluigi Benato

